



Sezione Regionale FVG.

C.F. 94156650304

pec: friuliveneziagiulia@pec.snami.org

Il Presidente p.t.

cell. 328.5560373

Al Direttore Generale

ASUFC

asufc@certsanita.fvg.it

e per conoscenza:

Al Direttore Centrale Salute

Regione Aut. FVG

salute@certregione.fvg.it

Al Direttore Generale ARCS

arcs@certsanita.fvg.it

Al Sig. Presidente

OMCeO Udine

segreteria.ud@pec.omceo.it

Oggetto: Indicazioni “per Medici di CA” Alto Friuli. Codice di comportamento ASUFC. Accesso agli atti. Allegati.

Con l'allegata (con evidenziazioni) comunicazione Prot. n. 149192 del 13/10/2023 i Medici di Medicina Generale del ruolo unico di assistenza primaria **ad attività oraria**, indicati come “*Medici di CA*”, vengono edotti rispetto a obblighi e modalità di esercizio dell’attività professionale svolta con rapporto di lavoro in libera professione convenzionato parasubordinato; i contenuti di tali “*Indicazioni*” **mai sono stati condivisi con le OO.SS. della MG** al tavolo istituzionale di confronto e, infatti, in alcune parti sono **palesamente in contrasto con le vigenti disposizioni pattizie cioè ACN e AIR SCA – DGR. 1718/2019**. Accordo quest’ultimo che la Direzione aziendale mai ha voluto applicare, nonostante le nostre reiterate richieste, se si esclude l’art. 14 (Coordinatore SCA): nel documento allegato sono state messe in risalto alcune **criticità** che **vanno al più presto sanate** nelle sedi istituzionali preposte come previsto dalle norme pattizie vigenti.

Nelle richiamate Indicazioni “*per Medici di CA*” è citato (e allegato) il “**Codice di Comportamento in uso c/o ASUFC**” che è stato adottato da ultimo con il DDG. 1416/2022.

Come noto, ma non a tutti purtroppo e soprattutto agli estensori del documento aziendale citato, il Codice di Comportamento riguarda esclusivamente i DIPENDENTI PUBBLICI a norma dell’art. 54 del Dlgs. 165/2001 e del dPR.16 aprile 2013, n. 62 come confermato dalle “*Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche*”, approvate da ANAC con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, fatti salvi i “limiti “della compatibilità”, le cui previsioni non possono essere derogate discrezionalmente da un atto sotto-ordinato come un DDG; invece nel citato DDG. 1416/2022 (allegato con evidenziazioni: forse ci è sfuggito qualche ... *dipendente* ...) le previsioni e gli effetti del Codice si estendono inopinatamente anche ai **Medici di Medicina Generale che notoriamente non sono dipendenti quindi subordinati (e destinatari di ordini di servizio) ma parasubordinati**, agendo su un piano di parità con le Aziende datrici non avendo queste ultime alcun potere autoritativo come ormai confermato da giurisprudenza costante e pure, finalmente, dall’Ufficio preposto con nota Prot. n. 155732 del 24/10/2023.



Sezione Regionale FVG.

C.F. 94156650304

pec: friuliveneziagiulia@pec.snami.org

Il Presidente p.t.

cell. 328.5560373

Estendere pertanto l'applicazione di tale Codice anche ai MMG pare configurarsi quale **ordine di servizio** e in senso lato attività antisindacale, che si è palesato nel momento in cui si chiede ai MMG a rapporto orario di rispettarne i contenuti; si ricorda che l'ACN già prevede specifiche indicazioni e procedure anche per la valutazione delle specifiche violazioni, affrontate e trattate in ultima istanza dall'UPDC, previsto dall'art. 25 del vigente ACN, che è organismo, previsto dalla norma pattizia, diverso nella sua composizione dall'UPD citato nel predetto Codice allegato al DDG. 1416/2022.

Il **Codice di Comportamento** recepito in ASUFC con il DDG citato, contiene comunque spunti interessanti che ci inducono a proporre **istanza di accesso agli atti** per la **segunte documentazione** che non può che essere stata già definita stante le precise indicazioni contenute nel predetto Codice:

- i Bandi e i Contratti per la fornitura di servizi assistenziali in riferimento all'esternalizzazione dell'assistenza medica (ad es. medici extra comunitari) fornita da singoli Professionisti e/o da Cooperative e/o Società, ecc. nei PS. e PPI aziendali laddove è *“espressamente confermata l'avvenuta lettura e l'accettazione”* del Codice di Comportamento;
- i Bandi e i Capitolati ove devono *“essere inserite apposite clausole di risoluzione, decadenza o applicazione di penali nel caso di gravi violazioni del Codice”*.

Ciò in considerazione del fatto che lo stesso Codice si applica anche ***“ai collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore dell'Azienda”*** come previsto dalla lett. e) del punto 1. (***Disposizioni specifiche e integrative aziendali***) dell'Art. 2, del successivo punto 2. che recita testualmente *“Al momento della sottoscrizione del contratto deve essere espressamente confermata l'avvenuta lettura e l'accettazione.”* e dal punto 10) dell'art. 16 che recita testualmente *“Per gli altri destinatari del presente Codice, ossia coloro che intrattengono con l'Azienda rapporti convenzionali, contrattuali o di collaborazione/consulenza, compresi i loro dipendenti, collaboratori etc., ogni comportamento in contrasto con il presente Codice potrà costituire inadempimento contrattuale sulla base di quanto stabilito nei relativi contratti o convenzioni, con ogni conseguenza del caso. Nei bandi e nei Capitolati dovranno a tal fine essere inserite apposite clausole di risoluzione, decadenza o applicazione di penali nel caso di gravi violazioni del Codice.”*.

Nel renderci conto che l'attività amministrativa richiesta per soddisfare l'accesso agli atti è alquanto onerosa per l'Azienda, siamo disponibili a soprassedere alla richiesta di accesso agli atti qualora il vigente e più volte menzionato Codice di Comportamento (dei dipendenti pubblici) sia immediatamente ritirato in autotutela, emendato per le parti in cui i suoi contenuti sono stati estesi alla Medicina Generale, in quanto inapplicabili, e reso nuovamente esecutivo per i destinatari individuati dalle specifiche norme di legge sovra-ordinate.

Distinti saluti

Gonars, 1 novembre 2023

Dott. Stefano Vignando